



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“N. ZINGARELLI”**

Liceo Classico “N.Zingarelli”- Cerignola – Orta Nova  
Liceo Scientifico “Federico II”- Stornarella

Web-site: <http://www.liceozingarelli.it> - E-mail: [FGPC040001@istruzione.it](mailto:FGPC040001@istruzione.it)

Via Tiro a Segno, tel. 0885.417727 – 444273 – fax 0885.428367 - 71042 - CERIGNOLA (FG)



**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

VISTO IL D.LGS. 16/04/94 N. 297

VISTA LA LEGGE 07/08/90 N. 241

VISTO IL D.P.R. 24/06/98 N. 249

il giorno **28 del mese di giugno dell'anno duemilasette con delibera n. 80**, rifacendosi ai principi normativi generali, integrati con regole di comportamento basate sul criterio di corresponsabilizzare gli studenti e con loro il personale docente e A.T.A. in servizio, adotta il seguente

## ***REGOLAMENTO D'ISTITUTO***



### **Titolo I GLI STUDENTI**

#### **FREQUENZA DELLE LEZIONI**

- Art. 1 La frequenza delle lezioni e delle esercitazioni è obbligatoria.
- Art. 2 Gli studenti hanno accesso alle aule 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, attendendovi ordinatamente l'arrivo dell'insegnante, che assume la responsabilità degli studenti cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione. Non sono autorizzati ingressi dopo l'inizio della seconda ora, né uscite anticipate, salvo esplicite richieste motivate dei genitori e concesse dal Dirigente scolastico o suo delegato.
- Art. 3 In occasione di scioperi o di assemblee sindacali che interessino docenti o altro personale della scuola, le lezioni potranno essere sospese in parte o totalmente: in tal caso il Dirigente scolastico informerà preventivamente gli studenti e per essi le loro famiglie. Per motivi imprevisti o per cause di forza maggiore e sempre che non si possa garantire adeguata vigilanza, le lezioni potranno essere sospese anche senza preavviso.

- Art. 4 In caso di assenza di uno studente dalle lezioni, il genitore o suo delegato assume la responsabilità dell'assenza del proprio figlio, sottoscrivendo l'apposito tagliando del libretto dello studente. La giustificazione deve essere presentata al docente della prima ora di lezione, che avrà cura di annotarla sul registro di classe. Gli studenti maggiorenni potranno sottoscrivere personalmente il tagliando, ma, in questo caso, il docente coordinatore di classe informerà periodicamente la famiglia circa le assenze effettuate.
- Art. 5 L'assenza superiore ai 5 giorni dovrà essere accompagnata da certificato medico attestante l'idoneità dello studente a riprendere le lezioni.
- Art. 6 Le assenze ingiustificate e i ritardi numerosi e metodici costituiscono mancanza disciplinare, di cui il Consiglio di classe deve tener conto nell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.

#### COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI

- Art. 7 Gli studenti dovranno tenere nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola un comportamento ispirato al rispetto ed alla correttezza.
- Art. 8 Durante gli intervalli dovranno evitare comportamenti che possano provocare danni a sé ed agli altri. Durante i cambi d'ora gli studenti attenderanno nelle classi l'arrivo degli insegnanti.
- Art. 9 Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile individuare i diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata.
- Art. 10 La scuola non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale ausiliario.
- Art. 11 L'uscita ai bagni e/o per l'uso dei distributori di ristoro, salvo deroghe straordinarie, è consentita dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per singolo alunno, distintamente per sessi. I docenti sono responsabili nella concessione dei permessi di uscita e vigileranno sulla corretta applicazione di detto articolo.
- Art. 12 Durante lo svolgimento delle lezioni è fatto assoluto divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altro tipo di apparecchiature elettroniche in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite collegamenti "wireless".
- Art. 13 Per i provvedimenti disciplinari si rinvia agli articoli di cui al Titolo V di detto Regolamento

#### NORME SANITARIE

- Art. 14 1. Il personale dell'istituto non fornirà agli studenti medicinali di alcun genere, se non dietro autorizzazione scritta della famiglia. Nel caso che uno studente sia affetto da malattia che possa procurare crisi periodiche o ricorrenti durante lo svolgimento delle lezioni, la famiglia è invitata ad informare il Preside dando le indicazioni sul comportamento da tenere.
2. Conformemente alle disposizioni di legge, in tutti i locali dell'istituto, ivi compresi i servizi igienici, è vietato fumare.

#### ASSEMBLEE DI CLASSE

- Art. 15 Gli studenti possono richiedere assemblee mensili per la durata massima di 2 ore ciascuna. Non possono richiedersi assemblee nei 30 giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico, né richiedere assemblee nello stesso giorno settimanale e stessa ora di altra già concessa. I docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza anche se non assistono alla riunione e hanno il potere di intervento in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e di mancato esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti.
- Art. 16 La richiesta di l'assemblea va comunicata dai rappresentanti di classe al docente coordinatore non oltre il quinto giorno antecedente quello fissato, indicando data, ore, ordine del giorno e presidente della seduta. Il coordinatore provvede ad informare i docenti in servizio nella classe dell'effettuazione dell'assemblea. L'autorizzazione ad effettuare l'assemblea è disposta esclusivamente dal Dirigente scolastico o suo delegato. Essa non può essere rifiutata se non per comprovati motivi.
- Art. 17 Il presidente dirige i lavori dell'assemblea, concedendo e sospendendo il diritto di parola, ed è responsabile dell'ordine. Designa un segretario con il compito di verbalizzare le decisioni, copia delle quali è consegnata al

docente coordinatore. in caso di votazioni, le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti. Ciascuno dei presenti può chiedere l'espressione segreta del voto.

#### ASSEMBLEE D'ISTITUTO

- Art. 18 L'assemblea generale costituisce regolare attività scolastica e la sua effettuazione non sospende l'obbligo di frequenza. La partecipazione è facoltativa, ma per i non partecipanti vengono predisposte altre attività, curricolari e non, a frequenza obbligatoria, compreso lo studio libero assistito. In caso di effettuazione in locale esterno alla scuola, il presidente predispone gli strumenti per la verifica delle presenze.
- Art. 19 I rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto, sentito il comitato studentesco, elaborano all'inizio dell'anno scolastico un piano annuale delle convocazioni delle assemblee e i relativi argomenti di discussione. Detto piano è presentato al Dirigente scolastico, che dovrà tenerne conto per la programmazione annuale delle attività didattiche.
- Art. 20 La richiesta di assemblea va comunicata in via ordinaria dai rappresentanti degli studenti, o con la raccolta delle firme di almeno il 10% degli studenti, al Dirigente scolastico o al suo delegato non oltre il quinto giorno antecedente quello fissato, indicando data, ordine del giorno, presidente della seduta e responsabili del servizio d'ordine. Le eventuali decisioni, regolarmente verbalizzate e firmate dal presidente, vanno comunicate al Dirigente scolastico o al suo delegato.
- Art. 21 Non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea al mese. E' inoltre consentita un'altra assemblea mensile nei locali scolastici, ma fuori dell'orario delle lezioni: la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali.  
Non può essere tenuta assemblea nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale disposizione sul calendario scolastico
- Art. 22 Le assemblee ordinarie, non previste dalla nota ministeriale n. 47333/A3 del 26/11/03, coincidenti con l'orario delle lezioni, si svolgono al termine delle attività didattiche giornaliere, ciascuna per la durata massima di 2 ore. Durata diversa può essere concordata con il Dirigente scolastico in rapporto alla rilevanza e/o urgenza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e alle ore di disponibilità dei locali.
- Art. 23 Nel caso l'ordine del giorno preveda l'assunzione di decisioni, esse saranno valide solo se, all'atto della votazione, è presente almeno il 70% degli studenti dell'istituto. In tal caso il presidente dispone che si effettui la verifica dei presenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti dei presenti.
- Art. 24 Qualora la disponibilità dei locali non consenta di effettuare una sola assemblea estesa a tutti gli studenti dell'istituto, essa sarà concessa in orario e/o giorni diversi per gruppi di studenti riuniti per classi e/o sezioni.
- Art. 25 Il Presidente dell'Assemblea e i responsabili del servizio dovranno essere individuati tra gli studenti in possesso di maggiore età per le responsabilità connesse al ruolo rivestito.
- Art. 26 A richiesta un numero congruo di docenti resterà in servizio per tutta la durata dell'assemblea stessa. Tali docenti sono tenuti alla vigilanza anche se non assistono alla riunione e hanno potere di intervento in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e di mancato esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti

#### COMITATO STUDENTESCO

- Art. 27 Il Comitato Studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe. Le sue riunioni, per un massimo di 10 ore annue, possono essere effettuate in orario di lezione; oltre questo limite, le riunioni si effettuano al di fuori dell'orario delle lezioni. Tale diritto è subordinato all'espressione di un proprio regolamento e di un proprio organo di segreteria che si assuma la responsabilità delle riunioni. Alle riunioni non possono intervenire persone estranee all'istituto, se non dietro autorizzazione del Consiglio d'istituto. La convocazione del Comitato potrà essere richiesta:
- dai rappresentati degli studenti in Consiglio di Istituto;
  - da almeno il 20% dei suoi componenti
- Alla richiesta dovrà essere allegato l'ordine del giorno.

## CONSULTAZIONE DEGLI STUDENTI

- Art. 28 Il Dirigente scolastico o il suo delegato incontra periodicamente in via ordinaria i rappresentanti degli studenti, che gli sottopongono eventuali problemi dell'istituto.
- Art. 29 In applicazione dell'Art. 2, c. 5, dei DPR 249/98, qualora i rappresentanti degli studenti, o la maggioranza del Comitato Studentesco, o il 30% degli studenti chiedano di effettuare una consultazione prima che vengano assunte decisioni di rilevante carattere organizzativo, i richiedenti formulano per iscritto, in modo chiaro e comprensibile, il quesito su cui effettuare la consultazione e la sottopongono al Consiglio di Istituto, che decide sulla sua ammissibilità entro sette giorni. In caso di decisione positiva, la consultazione viene effettuata entro cinque giorni a mezzo di votazione segreta

## INFORMAZIONE

- Art. 30 Gli studenti sono tenuti alla lettura dei cartelli affissi nei diversi locali dell'istituto contenenti disposizioni di carattere organizzativo, in modo particolare quelle riguardanti la sicurezza. La alterazione o la rimozione di tali cartelli costituisce grave infrazione disciplinare.
- Art. 31 Il Dirigente scolastico porta a conoscenza degli studenti le informazioni che li riguardano per mezzo di comunicati interni, che vengono letti nelle classi. Copia di tali comunicati resta allegata nel "registro di classe" per 7 giorni nel caso di informazioni occasionali, fino alla scadenza prevista nel caso essi riguardino atti che comportano una data di scadenza, permanentemente nel caso di disposizioni di carattere organizzativo generale.
- Art. 32 I rappresentanti degli studenti in Consiglio di istituto hanno diritto di fornire informazioni alle classi per mezzo di comunicati, la cui circolazione viene autorizzata dalla Dirigenza con le stesse modalità previste per i propri comunicati.
- Art. 33 Le informazioni generali riguardanti la vita dell'istituto vengono fornite alle famiglie in via ordinaria all'atto dell'iscrizione e attraverso comunicati interni per il tramite degli studenti. Le comunicazioni straordinarie di particolare urgenza e gravità vengono trasmesse attraverso i servizi postali.
- Art. 34 Nei locali della scuola è vietata l'affissione e la circolazione di avvisi pubblicitari di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli riguardanti il materiale didattico riservato ai docenti ed agli studenti.
- Art. 35 È vietata la distribuzione di volantini, di giornali o di altri materiali a stampa che non siano prodotti all'interno dell'istituto. La distribuzione di volantini, giornali ecc. prodotti all'interno dell'istituto, con l'eccezione del giornale ufficiale degli studenti del Liceo, dovrà essere autorizzata dalla Presidenza e potrà essere effettuata solo ai di fuori delle ore di lezione. La distribuzione di materiali a stampa ufficiali degli organismi rappresentativi degli studenti a livello territoriale, da effettuarsi sempre ai di fuori delle ore di lezione, non abbisogna dell'autorizzazione preliminare della Presidenza.

## **Titolo II** **SERVIZI DIDATTICI**

### LABORATORI ED AULE SPECIALI

- Art. 36 Il funzionamento dei laboratori, aule speciali e palestra è regolato in modo da facilitare l'uso per lezioni, studi e ricerche da parte di docenti e alunni; i docenti dovranno prenotare l'utilizzo del laboratorio, utilizzando il predisposto registro su cui annotare argomento e tipo di attività da svolgere; la tenuta di detto registro sarà affidata a una unità di personale A.T.A. individuata dal Dirigente scolastico.

### BIBLIOTECA

- Art. 37 Il funzionamento della biblioteca scolastica è disciplinato da criteri generali al fine di assicurare:
- a) accesso alla consultazione da parte di docenti, alunni, fruitori esterni dalle ore 10.00 alle ore 12.30 tutti i giorni escluso i prefestivi;
  - b) accesso al prestito con durata max consentita di 30 giorni lavorativi;
  - c) possibilità di eseguire riproduzioni fotostatiche; è consentito esclusivamente ai docenti far effettuare dal personale addetto riproduzioni di tracce per esercitazioni e altro materiale di interesse didattico.
- Art. 38 Il Dirigente scolastico, su designazione del Consiglio di Istituto, nomina una unità di personale che ne assume la responsabilità.

### **Titolo III**

#### **VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

- Art. 39 Le visite ed i viaggi di istruzione sono finalizzati ad integrare il percorso culturale degli studenti, come descritto dal D.Lgs 16/04/94 n. 297 e dalla C.M. 14/10/92 n. 291. Di conseguenza essi vanno progettati dai docenti del Consiglio di classe e discussi e approvati in una riunione dello stesso organismo presenti i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Si dà corso alla realizzazione dell'iniziativa soltanto nel caso che ad essa partecipi almeno l'80% degli studenti. Dopo queste verifiche la richiesta viene presentata al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di sua competenza. Il Consiglio di Istituto fissa anche il tetto di spesa a carico degli studenti.
- Art. 40 Gli insegnanti che richiedono le visite o il viaggio di istruzione elaborano una proposta contenente gli elementi di seguito elencati:
1. destinazione della visita o del viaggio
  2. finalità culturale specifica e ricaduta didattica
  3. docente responsabile
  4. docenti accompagnatori e supplenti per le eventuali sostituzioni.
- Art. 41 I Consigli di classe presentano le proposte di viaggi e visite guidate entro i termini fissati dal Consiglio di Istituto e individuano un docente responsabile. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto e l'individuazione dell'agenzia incaricata della sua effettuazione, il docente responsabile provvederà immediatamente alla raccolta delle quote di partecipazione a carico degli studenti e al versamento sul conto corrente dell'istituto. Nel caso che entro dieci giorni dall'approvazione non siano stati effettuati i versamenti, l'autorizzazione viene revocata. Eventuali saldo della parte restante dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno precedente l'effettuazione dell'iniziativa. Sarà anche cura del medesimo docente appurare se esistano ragioni economiche che impediscono la partecipazione di qualche studente. Di tale eventualità egli informerà il Dirigente scolastico.
- Art. 42 Il docente responsabile dell'organizzazione avrà cura di presentare con congruo anticipo in segreteria la "Scheda viaggio" completa delle seguenti informazioni:
1. classi interessate
  2. numero alunni partecipanti per classe
  3. destinazione e durata in giorni
  4. finalità didattico-culturale e programma di viaggio
  5. autorizzazione dei genitori
  6. dichiarazione di disponibilità per i docenti accompagnatori.
- Art. 43 I docenti accompagnatori informeranno il Dirigente scolastico per eventuali gravi insufficienze riscontrate nei servizi proposti dalle agenzie incaricate, dalle ditte di autotrasporto, agli alberghi, al fine di poter intervenire tempestivamente o comunque di chiamare i responsabili a rispondere delle insufficienze riscontrate.

### **Titolo IV**

#### **I GENITORI**

##### **ASSEMBLEE DEI GENITORI**

- Art. 44 I genitori degli studenti del Liceo hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e generale di Istituto.
- Art. 45 La prima assemblea di classe è convocata dal Preside entro i termini previsti dalla legge per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe. Successivamente le assemblee di classe saranno convocate dai rappresentanti eletti, che ne concorderanno data ed orario con il Preside.
- Art. 46 L'assemblea generale dei genitori è convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto o dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio stesso. La convocazione dell'assemblea è obbligatoria quando venga richiesta da almeno il 30% dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
- Art. 47 I genitori documentano le esigenze scaturite dal dibattito di ogni assemblea consegnando alla scuola il verbale, da cui dovranno risultare il numero dei presenti, le conclusioni approvate e l'eventuale punto di vista delle minoranze.

##### **COMITATO DEI GENITORI**

- Art. 48 I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe ed in Consiglio di istituto costituiscono il Comitato dei Genitori. Il Presidente del Consiglio di Istituto ne assume la Presidenza.

Art. 49 Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno semestralmente, per valutare la situazione dell'istituto. La sua convocazione è obbligatoria per acquisirne il parere in caso di rilevanti modifiche dell'organizzazione scolastica

#### RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 50 Gli incontri della scuola con la famiglia tendono a promuovere la collaborazione fra gli insegnanti ed i genitori per la miglior conoscenza dello studente, a raccogliere elementi per una più adeguata valutazione della sua personalità e ad individuare insieme le vie per una più solida formazione.

Art. 51 Gli insegnanti ricevono settimanalmente i genitori su appuntamento per dare e ricevere informazioni relative alla formazione dello studente. In casi particolari ed in via eccezionale potranno essere richiesti dai genitori incontri anche al di fuori delle ordinarie udienze settimanali. Durante gli incontri i genitori potranno prendere visione dei risultati delle verifiche e delle prove scritte. L'insegnante potrà non portare a conoscenza dei genitori i testi di prove che contengano informazioni riservate. Ditale decisione egli informerà il Preside.

Art. 52 Per i genitori che non potranno fruire delle udienze ordinarie verranno organizzate udienze pomeridiane almeno due volte per anno scolastico.

### **Titolo V**

#### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

##### STUDENTI

Art. 53 Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto.

Art. 54 Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Preside, dei docenti, di tutto il personale della scuola e degli altri studenti lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé.

Art. 55 Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1 del DPR 249/98.

Art. 56 Lo studente è tenuto ad affrontare le verifiche, individuali e collettive, nel rispetto dei principi di responsabilità e di lealtà.

Art. 57 Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto ed affisse in tutti i locali.

Art. 58 Lo studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature ed i sussidi didattici ed a comportarsi durante la sua permanenza a scuola in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico o a beni degli altri studenti, dei docenti, del personale e di terzi presenti nell'edificio scolastico.

Art. 59 Lo studente condivide la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

##### SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 60 Per violazione dei doveri di cui al Capo I si applicano le seguenti sanzioni disciplinari, secondo la specificazione riportata in tabella:

<b>Sanzione</b>	<b>Mancanza</b>
Ammonizione Consiste in una annotazione apposta nel registro di classe con la denuncia del comportamento censurato ed il richiamo ad evitarlo.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Turbamento dell'attività didattica in classe.</li><li>2. Mancata presenza dello studente in aula all'inizio della lezione senza giustificato motivo.</li><li>3. Violazione non grave di disposizioni regolamentari relative all'utilizzo delle attrezzature.</li><li>4. Offese e scorrettezze nei confronti di altri studenti.</li><li>5. Mancata cura della classe e degli ambienti scolastici.</li><li>6. Trascuratezza nell'adempimento dei doveri scolastici.</li></ol>

<p>Avvertimento scritto Consiste in un provvedimento scritto riportato sul registro di classe e sui documenti personali dello studente. Viene comunicato formalmente alla famiglia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grave e ripetuto turbamento dell'attività didattica in classe.</li> <li>2. Sistematici o ripetuti ritardi, non adeguatamente giustificati, all'inizio delle lezioni.</li> <li>3. Uscita non motivata dall'aula durante le lezioni.</li> <li>4. Grave violazione delle disposizioni regolamentari relative all'utilizzo delle apparecchiature.</li> <li>5. Utilizzo di sussidi non consentiti durante le verifiche.</li> <li>6. Mancato rispetto delle norme sulla salute, in modo particolare quelle riguardanti il fumo.</li> <li>7. Mancato rispetto delle norme di sicurezza.</li> <li>8. Utilizzo senza autorizzazione delle strutture e delle attrezzature per le quali è prevista dal regolamento</li> <li>9. Comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, di terzi all'interno della scuola.</li> <li>10. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di altri studenti, con particolare riferimento alle diversità di fede politica, di etnia, di religione.</li> <li>11. Comportamenti all'interno dell'edificio scolastico che possano compromettere l'immagine pubblica della scuola.</li> <li>12. Sono assimilati all'edificio scolastico tutti gli spazi pubblici nei quali gli studenti siano ufficialmente presenti, ivi compresi gli impianti sportivi.</li> <li>13. Danneggiamento involontario delle strutture e delle attrezzature, causato da imprudenza o da intemperanza.</li> <li>14. Utilizzo non motivato delle uscite di sicurezza.</li> </ol>
<p>Allontanamento dalle lezioni. Consiste nell'esclusione dall'attività didattica per una o più ore fino ad un massimo di tre giorni, in periodi individuati dalla Presidenza, con obbligo di presenza a scuola per studio individuale o per svolgere lavori socialmente utili, Il provvedimento viene riportato sul registro di classe e sui documenti personali dello studente e comunicato formalmente alla famiglia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grave turbamento dell'attività didattica, sistematicamente ripetuto nella medesima disciplina.</li> <li>2. Sistematica e volontaria trascuratezza nello adempimento dei doveri scolastici.</li> <li>3. Assenze non giustificate.</li> <li>4. Danneggiamento volontario di non grave entità delle strutture e degli arredi.</li> </ol>
<p>Allontanamento dalla scuola da uno a due giorni Consiste nell'esclusione dello studente dall'attività didattica curricolare ed integrativa nonché dalle iniziative di sostegno e di recupero, e dall'utilizzo delle strutture della scuola per un periodo, individuato dall'organo competente ad adottare il provvedimento, da uno a quindici giorni. Il provvedimento viene riportato sul registro di classe e sui documenti personali dello studente e comunicato formalmente alla famiglia. E' consentito allo studente cui sia stata inflitta la sanzione di intervenire a scuola al termine della giornata scolastica per documentarsi sul lavoro svolto dalla classe. Le sanzioni di cui sopra vengono applicate in rapporto alle mancanze sotto individuate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atti di intolleranza nei confronti di altri studenti, con particolare riferimento alle diversità di fede politica, di etnia, di religione.</li> <li>2. Assenze ingiustificate con falsificazione di firma.</li> <li>3. Uscite arbitrarie dalla scuola.</li> <li>4. Comportamento offensivo nei confronti degli insegnanti e dell'altro personale scolastico. Sono assimilati al personale scolastico tutti coloro che, durante le uscite, abbiano relazioni dirette con gli studenti, come il personale degli alberghi, gli arbitri delle competizioni sportive ecc.</li> <li>5. Manomissione delle apparecchiature e delle istruzioni di sicurezza.</li> <li>6. Danneggiamento di beni di altri studenti.</li> <li>7. Distribuzione all'interno della scuola di materiali non consentiti dal Regolamento.</li> </ol>
<p>Allontanamento dalla scuola da tre a cinque giorni</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espressioni oltraggiose nei confronti delle diverse confessioni religiose</li> <li>2. Oltraggio a insegnanti, personale della scuola e autorità scolastiche.</li> <li>3. Atti di violenza nei confronti di altri studenti.</li> <li>4. Danneggiamento volontario dell'edificio e delle attrezzature scolastiche.</li> </ol>

	5. Violazione volontaria di norme concordate tra la Presidenza e la Rappresentanza studentesca.
Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni	1. Le stesse di cui al punto precedente, quando rivestano i caratteri di "Aggravanti".

#### Art. 61 AGGRAVANTI

Costituiscono Aggravante:

- La recidiva. In quest'ultimo caso si applica automaticamente la sanzione superiore.

#### Art. 62 ORGANI COMPETENTI

La sanzione dell'ammonizione è inflitta dal singolo docente, dal coordinatore del consiglio di classe o dal Preside.

Le sanzioni dell'avvertimento scritto e dell'allontanamento dalle lezioni sono inflitte dal Preside. La sanzione dell'allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni è inflitta dal Consiglio di classe.

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola da cinque a quindici giorni è inflitta dalla Giunta del Consiglio di Istituto.

In caso di gravi inadempienze e di estrema urgenza il Preside può procedere in via cautelare all'allontanamento immediato dello studente dalle lezioni o dalla scuola, rinviando l'irrogazione della sanzione all'espletamento di tutte le formalità previste dalla procedura ed investendo, in tal caso, il consiglio di classe.

### PROCEDURA

Art. 63 Le mancanze per le quali non è previsto l'allontanamento dello studente dalla scuola sono contestate verbalmente dal Preside allo studente, che deve essere ascoltato e può produrre testimonianze a chiarimento dei fatti. Le eventuali sanzioni sono irrogate non oltre il quinto giorno dal verificarsi della mancanza.

Art. 64 Le mancanze per le quali è previsto l'allontanamento dalla scuola sono contestate dal Preside con comunicazione scritta allo studente entro il terzo giorno dal verificarsi della mancanza. La stessa comunicazione reca la data di convocazione dell'organo collegiale competente, che deve essere posteriore al quinto giorno dal verificarsi della mancanza.

Lo studente ha il diritto di intervenire alla riunione dell'organo per essere ascoltato e di produrre eventuali testimonianze a chiarimento dei fatti.

Le eventuali sanzioni sono irrogate, salvo supplementi di inchiesta, nel giorno stesso della convocazione.

Contro le sanzioni irrogate da Preside lo studente può ricorrere all'organo di garanzia di cui al punto seguente entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'organo decide dopo aver ascoltato lo studente e le eventuali testimonianze.

Art. 65 Contro le sanzioni irrogate da un organo collegiale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva, sentita la Sezione per la Scuola Secondaria Superiore del Consiglio Scolastico Provinciale.

### ORGANO DI GARANZIA

Art. 66 L'organo di garanzia previsto dall'art. 5 del DPR 249/98 è costituito da due docenti, un genitore e due studente eletti dal Consiglio di Istituto nel proprio seno.

Qualora uno o più membri dell'organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, il Consiglio di Istituto provvede alla loro sostituzione.

### PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Art. 67 Il personale in servizio presso l'istituto che non conforma la sua condotta alle regole individuate nel presente Regolamento sarà oggetto di procedimento per l'irrogazione disciplinare prevista dalle vigenti norme contrattuali, comparto scuola.

*F.to*  
*Il Presidente del C. di I*